Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Sabato 9 settembre** **Numero 213**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.80**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1220 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 200.000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle Imposte dirette pel decennio 1923-932.

Art. 2.

L'anzidetta somma di L. 200.000 sarà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-923 ad apposito capitolo con la seguente denominazione:

« Spesa pel riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette del decennio 1923-1932 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna dei Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PARATORE.

Visto, il **guardasigilli**: ALESSIO.

Il numero 1221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 1.850.000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie pel decennio 1923-933.

La somma di L. 1.850.000 sarà iscritta per L. 1.000.000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-922 e per L. 850.000 in apposito capitolo del bilancio stesso per lo esercizio 1922-923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PARATORE

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1921, numero 1289;
Veduto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160;
Udito il Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il servizio delle anticipazioni agli Enti locali delle nuove Provincie in base al disegno di legge all'uopo presentato alla Camera, sarà demandato alla Cassa dei depositi e prestiti dal 1° luglio 1922;
Considerato che sino alla emanazione della nuova legge è indispensabile che la speciale Commissione prevista nell'art. 6 del decreto 26 settembre 1921, n. 1289, continui temporaneamente ad esaminare le richieste di anticipazione nei modi stabiliti dal decreto stesso;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione istituita con l'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, continuerà ad esaminare le domande di anticipazione da parte degli Enti locali delle nuove Provincie nei modi stabiliti dal decreto stesso, sino a quando il servizio delle anticipazioni e dei mutui passerà alla Cassa dei depositi e prestiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Vista la legge 30 dicembre 1909 (B. L. P. n. 5 ex 1910);
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata la deliberazione 17 giugno 1922 della Giunta provinciale esecutiva dell'Istria, con cui si stabilisce di riscuotere, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, una tassa provinciale sulla birra nella misura di centesimi 40 per ogni litro.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Veduto il paragrafo 23 della legge 8 giugno 1892 B. L. P. n. 17 (nel testo della legge 25 aprile 1895, B. L. P. n. 24), concernente la sorveglianza sui Comuni della Venezia Tridentina;
Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la deliberazione 9 luglio 1922 con cui la Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina autorizza il comune di Merano a riscuotere, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto un'imposta comunale indipendente, sul

pollame, sulla selvaggina e sul pesce nella seguente misura:

per ogni cervo, L. 9;

per ogni camoscio, capriolo o cinghiale, L. 6;

per ogni lepre, L. 1,50;

per ogni oca, tacchino e fagianella, L. 1,50;

per un coniglio selvatico o marmotta, L. 0,50;

per ogni urogallo, pernice, francolino, cotorno, fagiano, anitra selvatica e beccaccia, L. 0,50;

per ogni capo di pollame, cappone, anitra e faraona, L. 0,50;

per ogni piccione ed altro capo di pollame selvatico o acquatico, L. 0,20;

per ogni chilogramma di selvaggina di vendita minuta, L. 0,25;

per ogni chilogramma di pesce fresco, L. 0,25.

Ordiniamo che il presente decreto sia registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto l'art. 23 della legge 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17), nel testo della legge 15 aprile 1895 (B. L. P. n. 24);

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 15 luglio 1922, con cui la Giunta provinciale della Venezia Tridentina autorizza il comune di Percha a riscuotere, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le seguenti tasse sulla concessione del permesso di tenere determinati giuochi e sul prolungamento dell'orario di chiusura degli esercizi (ora di polizia) per la vendita di vino, birra e liquori;

per il giuoco delle bocce, L. 4;

per il giuoco a premio con birilli, L. 4;

per tutti gli altri giuochi pubblici, L. 3;

per il prolungamento dell'orario di chiusura degli esercizi, L. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Vista la legge 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17), concernente la sorveglianza sui Comuni della Venezia Tridentina;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 3 giugno 1922, con la quale la Giunta provinciale della Venezia Tridentina ha autorizzato il comune di S. Ulrico (Val Gardena) a riscuotere, con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto, una tassa di centesimi 30, per giorno e letto, sulle stanze affittate a forestieri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Lorenzo Anselmo Zuccarino, nato a Genova da Antonio e da Teresa Ville, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Zuccarino il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Lorenzo Anselmo Zuccarino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Assunta Solari, nata a Genova da Gio. Batta e da Ermenegilda Dellepiane, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Solari il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Assunta Solari il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato col decreto-Luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura:

DECRETA:

Art. 1.

La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, per quanto riguarda la competenza del Ministero per l'agricoltura, è affidata agli Istituti seguenti, ciascuno per la circoscrizione a fianco di essi indicata:

Stazione enologica sperimentale di Asti, per le provincie di Alessandria e di Cuneo.

Stazione sperimentale agraria di Torino, per le provincie di Torino e di Novara.

Ufficio enologico di Genova, per la provincia di Genova.

Oleificio sperimentale di Porto Maurizio, per la provincia di Porto Maurizio.

Laboratorio di chimica agraria della scuola superiore di agricoltura di Milano per le provincie di Milano, di Como, di Sondrio, di Bergamo e di Verona.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Pavia, per la provincia di Pavia.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Brescia, per la provincia di Brescia.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Mantova, per la provincia di Mantova.

Scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano, per le provincie di Vicenza, di Padova, di Treviso e di Belluno.

Laboratorio di chimica agraria di Udine, per le provincie di Udine e di Venezia.

Stazione sperimentale agraria di Modena, per le provincie di Modena, di Piacenza, di Parma e di Cremona.

Scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia, per la provincia di Reggio Emilia.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Ferrara, per le provincie di Ferrara e di Rovigo;

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto tecnico di Bologna, per la provincia di Bologna.

Laboratorio di chimica agraria di Forlì, per la provincia di Forlì e di Ravenna.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Pisa, per le provincie di Pisa, di Livorno e di Massa Carrara.

Laboratorio di chimica agraria di Siena, per le provincie di Siena e Grosseto.

Cantina sperimentale di Arezzo, per le provincie di Arezzo, di Firenze e di Lucca.

Laboratorio chimico sperimentale d'igiene di Ancona, per le provincie di Ancona, di Pesaro e Urbino e di Macerata.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Ascoli Piceno per la provincia di Ascoli Piceno.

Oleificio sperimentale di Spoleto, per il circondario di Spoleto.

Laboratorio di tecnologia chimico-agraria annesso all'Istituto agrario superiore di Perugia, per i circondari di Perugia, di Foligno, di Terni, di Rieti e di Orvieto.

Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per i circondari di Roma, di Civitavecchia e di Viterbo.

Cantina sperimentale di Velletri, per i circondari di Velletri e di Frosinone e per la provincia di Caserta.

Laboratorio chimico consorziale di vigilanza igienica di Aquila per la provincia di Aquila.

Cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Castellammare Adriatico, per le provincie di Teramo, di Chieti e di Campobasso.

Scuola di viticultura ed enologia di Avellino, per le provincie di Avellino, di Benevento e di Potenza.

Laboratorio di chimica agraria della Scuola superiore di agricoltura di Portici, per le provincie di Napoli e Salerno.

Cantina sperimentale di Barletta, per le provincie di Foggia, di Bari e di Lecce.

Cantina sperimentale di Milazzo, per le provincie di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio Calabria e di Messina.

Cantina sperimentale di Riposto, per la provincia di Catania;

Cantina sperimentale di Noto, per le provincie di Siracusa e di Caltanissetta;

Laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo, per le provincie di Palermo, di Girgenti e di Trapani;

Scuola di viticoltura ed enologia di Cagliari per le provincie di Cagliari e di Sassari.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, avrà vigore dal 1° agosto 1922, sostituendo quello del 16 luglio 1921.

Roma, 18 luglio 1922.

Il ministro
BERTINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 5 settembre 1922, in Mandela, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Segretariato generale

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto 27 luglio 1922, registrato il 31 agosto successivo, a decorrere dal 1° agosto 1922, l'archivista del Ministero per l'agricoltura, Pellei-Egisti cav. Giotto è collocato in aspettativa per la durata di sei mesi per motivi di salute.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMMASO RAFFAELE, *gerente*.